

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Elemento materiale

LESIONI PERSONALI DOLOSE E PERCOSSE

Lesione personale volontaria: circostanze aggravanti

- ulteriori circostanze aggravanti

CONCORSO DI REATI

Concorso formale

Codice Penale, Art. 84

Codice Penale, Art. 15

Codice Penale, Art. 572

Codice Penale, Art. 582

Codice Penale, Art. 81

Codice Penale, Art. 576

È configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma 1, n. 5, c.p.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 06/09/2021

Cassazione penale, sez. VI, 22/04/2022, n. 17872

CED Cass. pen. 2022, rv 283154-01

Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Pen. N. 38402 del 2021

Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Pen., sez.UU, del 28/10/2010, n. 1235

Vedi anche: Cass. Pen. N. 42599 del 2018

Vedi anche: Cass. Pen. N. 2935 del 2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO	P.	-	Presidente	-
Dott. VILLONI	Orlan	-	Consigliere	-
Dott. APRILE	-	rel.	Consigliere	-
Dott. PATERNO' RADDUSA	B.	-	Consigliere	-
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI	P.	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/09/2021 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE Ercole;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale GARGIULO Raffaele, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'avv. Dayana Bona, difensore della
parte civile B.T., in proprio e quale esercente la
potestà sui figli minori An. e C.R.;

letta la memoria dell'avv. Sebastiano Stufano, difensore del
ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - escludendo la recidiva, rideterminando la pena inflitta all'imputato e revocando un beneficio - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 9 febbraio 2021 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva condannato C.A. in relazione ai reati di cui all'art. 572 c.p., commi 1 e 2, commesso sino al (OMISSIS) in danno della compagna convivente B.T. e del figlio minore R. (capo a), e di cui agli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 5, commesso il (OMISSIS) in danno della B..
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C.i, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.
 - 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna benché le emergenze processuali non avessero dimostrato il requisito dell'abitualità delle condotte e il connesso elemento psicologico necessari per ritenere integrato il delitto in argomento: avendo l'imputato ammesso solo l'esistenza di litigi estemporanei con la propria compagna ed avendo il figlio, sentito come teste, riconosciuto l'episodicità degli episodi in cui si era manifestata la irascibilità del genitore.
 - 2.2. Violazione di legge, in relazione alle norme di legge sostanziale contestate, per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso la ricorrenza di una ipotesi di reato complesso, riconoscendo, invece, l'aggravante teleologica tra i reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia, benché illeciti commessi in un contesto unitario, essendo irrilevante che si tratti di reati posti a presidio di differenti beni giuridici.
 - 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., e vizio di motivazione,

per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti, senza tenere conto del comportamento tenuto dall'imputato dopo i fatti, dell'avvenuto risarcimento dei danni, dell'intervenuto avvio di un percorso di psicoterapia e del mantenimento economico che il prevenuto ha assicurato ai propri familiari.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 c.p., comma 2 e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ritenuto configurabile una ipotesi di "violenza assistita", benché difettino il requisito dell'abitualità delle condotte maltrattanti e il rapporto causale con uno stato di sofferenza psichica del figlio minore che, escusso come teste, aveva escluso la ricorrenza di tale elemento fattuale.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di C.A. vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati - peraltro con un certo grado di genericità - dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, inoltre, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

La Corte territoriale aveva chiarito, con motivazione perspicua e convincente come la versione della persona offesa - che aveva parlato di una relazione che, a partire dal 2019, era stata caratterizzata dagli abituali maltrattamenti dell'imputato ai danni suoi e del figlio, spesso tradottisi in forme di "pestaggio" causati da motivi banali o futili - avesse trovato significativo riscontro nella sostanzialmente conforme versione testimoniale offerta dal figlio R. (nonostante questi avesse ammesso che vi erano stati anche periodi di "normalità" nei comportamenti del genitore), nonché nella deposizione della teste Z., assessore del comune di residenza dei protagonisti delle vicende narrate.

3. Il secondo motivo è del ricorso è infondato.

E' certamente da escludere che, nel rapporto tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p., sia applicabile il principio di specialità, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il criterio di cui all'art. 15 c.p. richiede, ai fini della individuazione della disposizione ipoteticamente prevalente, che il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (così, tra le tante, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Palombarini, Rv. 232303). Condizioni di convergenza che non sono riconoscibili tra le due fattispecie in argomento, considerato che nell'art. 582 c.p., la condotta è costituita dal compimento istantaneo di atti lesivi dell'integrità fisica e l'evento è rappresentato dalla malattia nel corpo o nella mente causato alla vittima, mentre nell'art. 572 c.p., si parla più genericamente di comportamenti abituali di maltrattamenti, senza l'indicazione di uno specifico evento. Dunque, è da escludersi, per tale raffronto, che esista una norma speciale che prevale

su una generale, cioè che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante.

Nel confronto delle norme oggetto del presente processo deve pure escludersi l'applicabilità dell'art. 84 c.p., che riguarda l'ipotesi del c.d. reato complesso. E ciò sia perché è la legge che deve stabilire la sussistenza degli elementi strutturali indicati da tale articolo, e cioè che un elemento costitutivo o una circostanza aggravante di un reato sia rappresentato da fatti che la legge considera di per se stessi come reati), di talché non è sufficiente che in concreto la realizzazione di un reato si sia sviluppata occasionalmente attraverso un diverso reato, che, lungi dall'essere previsto legislativamente come elemento costitutivo o circostanza aggravante del secondo, costituisce solamente una particolare modalità di esecuzione del fatto integrante l'altro reato (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, Franchi, Rv. 240081). Sia perché occorre la presenza di un ulteriore elemento sostanziale, quello della contestualità spaziale e temporale fra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso, nonché di una loro collocazione in una comune prospettiva finalistica, vale a dire una convergenza dei fatti in direzione di un unico risultato finale.

I due profili vanno, dunque, valutati congiuntamente: solo se è la legge a prevedere espressamente la struttura tipica del reato complesso - dunque a stabilire che l'elemento costitutivo o una circostanza aggravante di un reato costituiscano essi stessi gli elementi integranti di altro reato - si può passare ad esaminare il profilo della contestualità spaziale, temporale e finalistica dei fatti; se la legge non prevede gli elementi strutturali tipici del reato complesso, ma dovesse ravvisare - come nella specie è accaduto - una forma di connessione solo occasionale, perché la commissione di un reato (quello di lesioni) risulta in concreto una particolare modalità di esecuzione dell'altro reato (quello di maltrattamenti), manca in radice la possibilità di applicare l'art. 84 c.p., ed è inutile passare a valutare l'esistenza degli ulteriori indicati requisiti di contestualità.

Aspetti, questi, in ordine ai quali manca un adeguato sviluppo critico nel ricorso presentato nell'interesse dell'odierno imputato, impugnazione che si presenta aspecifica: con la conseguenza che, nell'impossibilità di configurare un reato complesso, tenuto conto che il reato di cui all'art. 582 c.p., risulta consumato in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p., appare congruamente motivata la decisione della Corte territoriale di escludere l'applicabilità dell'art. 84 c.p. e di ritenere sussistente l'aggravante in argomento; con la sola necessità di correggere, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, il passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata valorizzata la disomogeneità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici contestate, trattandosi di elemento non decisivo per affermare l'esistenza o per escludere la configurabilità di un reato complesso.

Non conduce a differenti conclusioni il principio di diritto, impropriamente richiamato nell'atto di impugnazione, enunciato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1 (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973). Tale regola iuris è riferita alla specifica ipotesi del reato omicidiario aggravato ai sensi del predetto n. 5.1. dell'art. 576 c.p., comma 1, norma diversa da quella dettata dal n. 5 dello stesso comma di cui all'addebito oggetto del presente processo: in quanto la disposizione del n. 5.1., nel prevedere che il delitto di omicidio è aggravato "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa", richiedendo l'identità del soggetto attivo e di quello

passivo, ed il mero collegamento oggettivo delle due condotte astrattamente configuranti distinti reati, uno dei quali è indicato come aggravante dell'altro, regola giustappunto una ipotesi di reato complesso; ciò a differenza di quanto accade con la disposizione del n. 5, che fa riferimento esclusivamente al fatto che l'omicidio sia stato commesso "in occasione" della commissione di uno degli altri reati ivi elencati, che conservano la loro autonomia.

D'altro canto appare determinante nel presente processo che mentre nel rapporto tra il delitto di omicidio e uno dei reati elencati nell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, si ammette la configurabilità di un reato complesso in forza della contestualità, ad analoghe conclusioni non è possibile nel rapporto tra il delitto di lesioni personali e uno dei reati elencati nei predetti n. 5 e 5.1. dell'art. 576 c.p., comma 1: e ciò non solo perché l'art. 585, nell'elencare le ipotesi aggravate del reato di lesioni personali, opera un richiamo della sola ipotesi del n. 5 e non anche di quella del n. 5.1., ma soprattutto perché non è compatibile con il logica dello stesso istituto la configurabilità di un reato complesso in ragione dell'assorbimento del delitto di maltrattamenti in quello di lesioni personali aggravato, considerato che quest'ultimo reato è punito in misura meno grave (reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata da un terzo alla metà, ex artt. 582 e 585 c.p.) di quanto non sia previsto per quello "assorbito" (reclusione da tre a sette anni ex art. 572 c.p.).

4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della comparazione tra circostanza aggravanti e attenuanti: esercizio che, lungi dal necessitare di un esame analitico di tutte le emergenze processuali, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, la oggettiva gravità di taluni episodi integranti specifici episodi di maltrattamenti, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini della delimitazione dell'operatività dell'art. 69 c.p..

5. Il quarto motivo del ricorso, negli specifici termini in cui è stato formulato, è inammissibile perché avente ad oggetto una questione posta per la prima volta solo con il presente atto di impugnazione.

L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità (che andranno pagate in favore dello Stato, essendo stata la prevenuta ammessa al gratuito patrocinio), la cui liquidazione va riservata ai giudici di merito che dispongono della documentazione necessaria per l'adozione di una decisione a contenuto discrezionale, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Brescia, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -
Dott. TRIPICCIONE Debora - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della parte civile, avv. Giovanni Bianco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con la quale S.A. è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582,585 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di S.A., avv. Giacomo Pace e avv. Giuseppe Formicola, deducendo tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 441 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p., con riferimento al capo A dell'imputazione (artt. 572 e 61 n. 11-quinquies c.p.). Nonostante la contestazione dell'aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies, e la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, con la sentenza di primo grado il Giudice ha provveduto alla sua riqualificazione nella più gravosa aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 2, così operando una duplice violazione sia del diritto di difesa - avuto riguardo al diverso aumento di pena ed alla rilevanza ostativa dell'aggravante ritenuta ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p., comma 9- che del divieto di modifica dell'imputazione, previsto dall'art. 441 c.p.p., e, conseguentemente, del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si aggiunge, inoltre, che la scelta del Pubblico ministero di contestare l'aggravante comune è frutto di un ragionamento corretto correlato al fatto che la maggior parte della condotta contestata al S. si è consumata nell'arco temporale che va dall'anno 2018 al marzo 2020.

Con il secondo motivo deducono il vizio di carenza della motivazione o di motivazione apparente in relazione al motivo di appello con il quale si censurava l'illegittimità di tale riqualificazione.

Con il terzo motivo di ricorso deducono la violazione dell'art. 572 c.p., per carenza dei suoi elementi costitutivi, avuto riguardo alla mancanza di convivenza tra i coniugi, cosicché le condotte ascritte all'imputato dovevano essere qualificate ai sensi dell'art. 612-bis c.p..

3. Il Sostituto Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che il giudice ha provveduto ad una riqualificazione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., applicabile anche nel giudizio abbreviato, e non ad una modifica dell'imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 441 c.p.p., oltre che nel vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso, allorché ha ritenuto legittima l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2, in luogo di quella, contestata nel capo di imputazione, di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies, trattandosi di una modifica dell'imputazione non consentita dalla disciplina del rito abbreviato.

Tale argomento non merita condivisione.

Ad avviso del Collegio, infatti, non vi è stata alcuna modifica dell'imputazione, essendo rimasto immutato il fatto originariamente contestato al ricorrente, bensì una diversa qualificazione giuridica della circostanza aggravante, anch'essa specificamente contestata, relativa alla commissione della condotta vessatoria alla presenza delle figlie minori.

Ritiene il Collegio che, a differenza della modifica dell'imputazione, il giudice dell'abbreviato possa, comunque, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la cui applicabilità non è espressamente esclusa dalla disciplina del rito in questione (si veda, in tal senso, anche Sez. 2, n. 44574 del 17/07/2019, Reci Redon, Rv. 277761).

2.1 Ciò premesso, occorre, comunque, verificare se la diversa qualificazione della circostanza aggravante possa avere determinato una violazione del divieto di retroattività sancito dall'art. 2 c.p..

Va, innanzitutto, premesso che la circostanza aggravante comune di cui all'art. 572 c.p., comma 2, inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. n.93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. n.119 del 15 ottobre 2013, (art. 1, comma 1-bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11-quinquies dell'art. 61 c.p., con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all'art. 572 c.p..

La L. n. 69 del 19 luglio 2019, (in vigore dal 9 agosto 2019) ha nuovamente introdotto al comma 2 dell'art. 572 c.p. la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013. La norma, infatti, prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. In tal modo, il legislatore ha, in parte, introdotto una nuova circostanza aggravante, in relazione a tale ultima categoria di soggetti vulnerabili (le persone con disabilità), e, in parte, esteso l'ambito di applicabilità dell'ordinaria circostanza aggravante prevista dal art. 572 c.p., comma 2, anche alla condotta commessa in danno del minore ultraquattordicenne. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. il riferimento all'art. 572 c.p.,

cosicché dall'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dal comma 2 dell'art. 572.

2.2 Con riferimento ai reati rispetto ai quali, come nella fattispecie in esame, la condotta vessatoria sia iniziata prima del 9 agosto 2019, ritiene il Collegio che, tenuto conto del carattere abituale della condotta criminosa sanzionata, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p., è sufficiente che, successivamente a tale data, sia stata commessa una condotta in presenza di un minore.

Questa Corte, pronunciandosi in relazione all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., ha, infatti, già affermato che ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, Rv. 281051; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274924).

Si è, infatti, condivisibilmente distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza è, dunque, sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.

Ritiene il Collegio che le medesime considerazioni debbano essere estese all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. in quanto

strutturalmente sovrapponibile all'ipotesi prima prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies.

Ne consegue, pertanto, che anche ai fini della sua configurabilità non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza (Sez. 1, n. 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556).

2.3 Diversamente dall'aggravante in esame, il reato di maltrattamenti ha, invece una struttura abituale in quanto costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, cosicché ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, Rv. 272200). Il delitto si perfeziona, dunque, allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148), ovvero nel momento in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, Rv. 257461). Occorre, inoltre, considerare che, quanto alla individuazione del dies a quo da cui computare il decorso del termine di prescrizione, questa Corte ha affermato che il reato in esame, "reato di durata", mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, con la conseguenza che per esso il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (così, testualmente, Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559).

Proprio in considerazione del possibile iato temporale tra perfezionamento del reato in esame e cessazione dell'abitualità, questa Corte, pronunciandosi in tema di termine di fase della custodia cautelare con riferimento ad una fattispecie in cui le condotte vessatorie erano iniziate prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, ha ritenuto applicabile l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma 2 c.p., affermando che il reato di maltrattamenti, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui

ha luogo la cessazione della condotta, sicché eventuali modifiche del regime sanzionatorio trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità (Sez. 6, n. 2979 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280590).

2.4 Tornando alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che, tenuto conto del protrarsi della condotta criminosa in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, durante la quale è stata posta in essere l'ultima aggressione della E. alla presenza delle due figlie minori, legittimamente è stata effettuata la riqualificazione della circostanza aggravante ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p. Tale ultima condotta, infatti, saldandosi con le precedenti condotte vessatorie (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559) assume rilevanza sia quale ultimo atto dell'illecito penale contestato, rilevante ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato, che quale elemento sintomatico dalla ulteriore dimensione offensiva della condotta, tanto che, ai sensi del comma 4, il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera quale persona offesa dal reato.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve, dunque, escludersi che la riqualificazione della circostanza aggravante abbia comportato una violazione dell'art. 2 c.p. o del diritto di difesa del ricorrente, considerando, peraltro, che i relativi elementi fattuali erano stati specificamente contestati al capo B dell'imputazione.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: E' legittima la qualificazione della circostanza aggravante relativa alla commissione del fatto in presenza di un minore, ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p., e non dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., nell'ipotesi in cui, a fronte di reiterate condotte vessatorie poste in essere con continuità prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, successivamente al 9 agosto 2019, sia stata commessa anche solo una condotta alla presenza di un minore.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La cessazione del rapporto di convivenza tra i coniugi, fintanto che non sopraggiunga la sentenza di divorzio, non può considerarsi idonea a tracciare un discrimen tra l'area di operatività della fattispecie astratta di cui all'art. 572 c.p. e quella dell'ipotesi di cui all'art. 612-bis c.p.. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale (si veda, in tal senso, Sez. 3, n. 43701 del 12/06/2019, Rv. 277987; Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272134; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 254026). Ciò in quanto i vincoli di solidarietà e gli obblighi nascenti dal coniugio o, come nel caso in esame, anche dalla filiazione, permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. In particolare, la separazione legale o di fatto tra i coniugi non incide sul vincolo di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione, cosicché le condotte vessatorie poste in essere anche successivamente alla cessazione della convivenza sono idonee a configurare il delitto di maltrattamenti (Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Rv. 267915).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile E.L. che si liquidano, alla stregua della nota spese depositata, come in dispositivo.

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile E.L. che liquida in complessivi Euro

2.700, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2022

Codice Penale, Art. 572

In tema di maltrattamenti in famiglia rileva l'esistenza di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo, di cui la convivenza materiale è solo eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, produttore una convivenza psicologica, determinate da continuativi rapporti o strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano preconditione delle sopraffazioni (confermata, nella specie, la responsabilità dell'imputato potendosi catalogare come stabile la relazione tra uomo e donna, poiché caratterizzata dalla frequentazione quotidiana e dai weekend trascorsi assieme a casa dell'uno o dell'altra).

Cassazione penale, sez. III, 30/03/2022, n. 18079

;

Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO	Anna	-	Presidente	-
Dott. VILLONI	Orlando	-	Consigliere	-
Dott. GIORDANO	Emilia	-	rel. Consigliere	-
Dott. CALVANESE	Ersilia	-	Consigliere	-
Dott. DI GERONIMO	Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/5/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udata la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Venegoni Andrea, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di L.P. a pena ritenuta di giustizia per i reati di maltrattamenti in famiglia (artt. 81 e 572 c.p., art. 61 c.p., n. 1, in danno della moglie, D.P.A., e della figlia, L.T.), con condotta dal (OMISSIS) al (OMISSIS), data dell'arresto, e per il reato di lesioni (artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 5, art. 577 c.p., n. 1, in danno delle predette, fatti commessi il (OMISSIS)).
2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, l'imputato chiede l'annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento tipico del delitto di maltrattamenti, l'abitudine delle condotte, e dell'elemento psicologico del reato che su tale requisito deve essere strutturato. Evidenzia la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e quella impugnata in relazione alla perimetrazione temporale della condotta di reato (per una dall'anno 2011, per l'altra dal 2014) e degli ulteriori elementi costitutivi del reato poiché non sussisteva un rapporto di convivenza tra l'imputato e la moglie e figlia che per alcuni anni avevano lasciato l'abitazione familiare e vivevano a casa dei genitori della donna, in un'altra cittadina. Il resoconto delle persone offese sulla quotidianità delle vessazioni subite non aveva trovato riscontro neppure nelle condizioni patologiche dell'imputato, affetto da una patologia neurologica e non psichiatrica, come dalle stesse sostenute, patologia psichiatrica sulla quale si innestavano, secondo le dichiaranti, alcune delle condotte abusanti e che non poteva essere desunto dall'episodio del 19 dicembre 2019.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, e ss. modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
La sentenza di appello richiama nella parte espositiva quella di primo grado

confermando il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese - la moglie e la figlia dell'imputato - del resto non contestato con i motivi di ricorso che rinviano al contrasto tra le due sentenze in relazione alla perimetrazione della condotta illecita.

Le decisioni di merito, non solo per questo aspetto convergenti e riconducibili al modello della cd. doppia conforme, ricostruiscono il rapporto familiare evidenziando l'ingravescenza, nel corso degli anni, delle condotte abusanti che hanno inciso, dapprima, sul rapporto coniugale e, poi, su quello familiare, coinvolgendo anche la figlia dell'imputato, condotte improntate ad offese e aggressioni fisiche, sopportate per anni in nome della unità familiare. Le persone offese si sono soffermate, in particolare, sull'aggravamento e reiterazione nel tempo delle condotte riconducendole anche alle difficoltà di salute dell'imputato, colpito nell'anno 2014 da un ictus cerebrale dal quale erano derivate non solo debilitazioni neurologiche ma anche patologie psichiatriche, che avevano condotto alla chiusura dell'attività economica dell'imputato, che, peraltro, rifiutava l'assunzione della prescritta terapia farmacologica, circostanze, queste, tutte ritenute incidenti sull'aggravamento dei rapporti tra l'imputato e le persone della sua famiglia. Rispetto alla precisa collocazione temporale della condotta contenuta nella contestazione (dall'anno (OMISSIS) con condotta perdurante), si rivela manifestamente infondata la deduzione difensiva secondo la quale si è in presenza di una condotta di incerta e non convergente perimetrazione temporale poiché, invece, la descrizione compiuta in sentenza è volta a ricostruire la dinamica dei rapporti coniugali e familiari dell'imputato, inframezzati anche da periodi di apparente tranquillità del menage familiare che è stato ricostruito a partire dagli anni più risalenti, dapprima incrinatosi per accuse e offese denigratorie rivolte alla moglie, poi passato ad aggressioni e violenze che avevano contrassegnato la vita familiare negli ultimissimi anni e, infine, culminato nella condotta di lesioni di cui al capo b).

La tesi svolta con i motivi di ricorso, secondo la quale le persone offese avevano enfatizzato i problemi del congiunto trova smentita nel dato (riportato a pag. 4 della sentenza di appello) che richiama (facendo riferimento a problematiche fobiche ossessive correlate allo stato depressivo generale) patologie di natura psichiatrica e che puntualmente confermano le dichiarazioni rese dalle persone offese tale riguardo.

2. Parimenti infondata la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisteva un rapporto di convivenza tra le parti.

Va premesso che il concetto di rapporto familiare quale presupposto del reato di maltrattamenti, e la interrelazione con la effettiva convivenza in presenza di una famiglia fondata, come nel caso in esame, sul matrimonio e in assenza di provvedimenti formali di separazione o di divorzio, si declinano diversamente dal caso in cui le condotte abusanti si innestano su un rapporto familiare di fatto, al quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. fa riferimento nella parte in cui, a seguito della modifica apportata con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 ha inserito nella previsione del codice il riferimento alla persona "comunque convivente". In presenza del matrimonio, che impegna i coniugi ad osservare obblighi di assistenza e solidarietà nei rapporti tra loro e con i figli, è pacifico, sulla base delle norme di diritto civile che regolano la fase patologica del rapporto coniugale e familiare in generale attraverso gli istituti della separazione legale e del divorzio, che tali obblighi restano immutati anche nella fase di separazione di fatto con la conseguenza che la loro violazione, che assurga a condotta abusante, rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 572 c.p. che, come noto, costituisce un reato contro l'assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. In tal caso i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante.

Deve, dunque, escludersi che - secondo la lettura suggerita dal ricorrente - il reato di cui

all'art. 572 c.p. non sussista per effetto della interruzione del rapporto di convivenza fra i coniugi, sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere "diverse" le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato.

Nel caso in esame, peraltro, sulla base del racconto delle persone offese, deve anche escludersi che si sia di fronte alla cessazione della convivenza o ad una sua declinazione secondo il modulo riconducibile alla separazione di fatto, che comporta - nell'accezione comunemente ricondotta a tale termine - la cessazione del rapporto di coabitazione. La sentenza di primo grado, in particolare, pur dando atto che le persone offese trascorrevano la domenica a casa dei genitori della donna, ha ben evidenziato che, in più occasioni, la moglie e la figlia del ricorrente venivano "cacciate di casa" e costrette a rifugiarsi a casa dei genitori della donna. Non si è, pertanto, neppure di fronte alla cessazione della coabitazione ma ad una sua frammentazione, spesso per iniziativa dell'imputato e anche questa rilevante ai fini della integrazione delle condotte di maltrattamento, fasi seguite dalla ripresa della coabitazione, anche per assistere l'imputato, durante la quale si verificavano, soprattutto nei periodi in cui l'imputato non assumeva la terapia prescrittagli, reiterati episodi di aggressione e violenza, analiticamente descritti nelle sentenze impugnate e culminati nell'episodio (non contestato) del (OMISSIS) a seguito del quale la moglie e la figlia del ricorrente riportavano lesioni.

3. La sentenza impugnata ha anche esaminato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e con argomentazioni logiche - pertanto incensurabili in questa sede - ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il dolo, in relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p., non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R, Rv. 253042). Sul dolo non incidono le descritte condizioni patologiche dell'imputato, neppure prospettate in termini di tale serietà ed incidenza da escludere la capacità di intendere e di volere, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi della condotta illecita.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma come indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2022

Codice Penale, Art. 572

Le vessazioni e le sopraffazioni nei confronti delle vittime costituiscono elementi di per sé sufficienti della condotta a configurare il delitto di maltrattamenti anche quando intervallate da atteggiamenti privi di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, dal momento che le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo.

Cassazione penale, sez. VI, 08/03/2022, n. 14518

;

Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS	Anna	-	Presidente	-
Dott. VILLONI	Orlando	-	rel. Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Riccardo	-	Consigliere	-
Dott. COSTANTINI	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. DI GERONIMO	Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 837/21 della Corte di appello di Ancona del
26/04/2021;

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per
l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Massimo Fenati alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., e art. 99 c.p., comma 4, commesso in danno della convivente W.A.M., oltre alle statuizioni disposte in favore della stessa, costituitasi parte civile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula due motivi di censura.

Violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p., per difetto di offensività della condotta e vizi congiunti di motivazione sul punto.

Nel ribadire l'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha erroneamente indicato tra le condotte illecite accertate quelle di aver dato degli schiaffi ai figli minori, di avere manifestato rabbia ad ogni contrarietà, di avere profferito minacce o insulti alla persona offesa nonché di essersi prodotto in immotivati accessi d'ira.

Al netto di tali comunque insussistenti condotte, il reato di maltrattamenti è stato, infatti, erroneamente ravvisato nell'aver imposto ai familiari conviventi rigide regole di vita, non tollerando alcuna obiezione o discussione, imponendo orari netti e precisi per il rientro a casa, imponendo regole maniacali per l'igiene e la pulizia, imponendo il silenzio in casa e vietando giochi e rumori ai figli, dando sempre pochissimi sodi alla convivente per le sue esigenze di vita, condotte complessivamente insuscettibili di integrare il reato in addebito.

Violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 c.p., in ordine alla dedotta mancanza del dolo del reato e vizi congiunti di motivazione sul punto, dal momento che l'esercizio di una pressione, per quanto eccessiva, sui propri familiari non significa farli vivere in uno stato di ansia e paura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. La tesi difensiva articolata con il primo motivo di ricorso è che il clima di rigoroso rispetto delle regole di vita familiare e delle misure di igiene, per quanto ossessivamente preteso dall'imputato, non potesse integrare il contestato delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., difettando nella condotta ascrittagli quel livello minimo di offensività richiesto dalla norma.

Nella prospettiva di una asseritamente più corretta descrizione della stessa condotta si inserisce, inoltre, la censura alla decisione di appello nella parte in cui avrebbe evidenziato ed erroneamente ritenuto la sussistenza di comportamenti costituenti espressione di forme proprie di minaccia e violenza (ad es. schiaffi) dirette verso i familiari.

La critica alla sentenza sul punto è, tuttavia, palesemente destituita di fondamento.

Premesso che le condotte minacciose e violente compaiono nello stesso capo d'imputazione, la Corte di appello si è limitata a rilevare che l'agire quotidiano dell'imputato era ispirato al più assoluto autoritarismo, in forza del quale costringeva i familiari a vivere in uno stato di vessazione, sopraffazione e costante paura, come del resto ben descritto anche nella sentenza di primo grado (pag. 6), cui frequentemente quella di appello rinvia per la descrizione dei fatti in addebito.

Va, inoltre, rilevato che con l'atto di appello l'imputato non ha affatto dedotto la violazione di legge riferita all'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., per difetto di offensività, insistendo piuttosto sui temi della insufficienza del quadro probatorio d'accusa e della mancanza dell'elemento psicologico del reato, risultando, pertanto, la censura tardiva e preclusa ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3.

In ogni caso ed in senso dirimente, anche a volere circoscrivere le condotte a quelle ispirate al maniacale rispetto di regole di igiene e di disciplina, le stesse sono suscettibili di integrare pienamente il delitto di cui all'art. 572 c.p., ove si risolvano, come entrambe le sentenze di merito hanno congruamente evidenziato, nell'instaurazione di un clima di vessazione e sopraffazione che ha sistematicamente leso la libertà morale e la dignità dei più stretti familiari dell'imputato.

Al di là dell'individuazione della responsabilità individuale dell'agente del reato, nella specie del resto pacifica, vessazione e sopraffazione nei confronti delle vittime costituiscono, infatti, elementi di per sé sufficienti della condotta a configurare il delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 35591 del 02/07/2021, P., Rv. 281987; Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725; Sez. 6, n. 15147 del 19/03/2014, P., Rv. 261831 ed altre), anche quando intervallate da atteggiamenti privi di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, dal momento che le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (Sez. 6 n. 15417/14 cit.).

Quanto al secondo motivo, vertente sul dolo del delitto di maltrattamenti, è noto che la previsione normativa richiede esclusivamente il dolo generico, che la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità individua nella mera consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326; Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018; C., Rv. 274341; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677), consapevolezza del resto in certa misura tradita dalle stesse implicite ammissioni contenute nell'atto di ricorso.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2022